



NOTAIO
FRANCESCO CIUCCARELLI

Repertorio n.45172

Raccolta n.21260

===== VERBALE DI ASSEMBLEA =====
===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaventitre, il giorno cinque del mese di luglio (5.7.2023), a Porto San Giorgio, nei locali del Comune in via Veneto 5, alle ore dodici e quarantacinque. =====

Avanti me dottor **FRANCESCO CIUCCARELLI**, notaio di Fermo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, sono presenti i signori: =====

CALIANDRO MARIA GABRIELLA, nata a Isola della Scala li 8 settembre 1972 e residente a Fermo in contrada Casciotta 29, la quale interviene al presente atto nella sua dichiarata qualità di Amministratrice Unica e **rappresentante** della società "**SGDS MULTISERVIZI SRL**" unipersonale, con sede a Porto San Giorgio in via Veneto 5, capitale sociale Euro 10.400,00, numero del Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. delle Marche e codice fiscale 01780530448 (R.E.A. FM-173042); indirizzo pec: sgds@pec.sangiorgioservizi.it; =====

VESPRINI VALERIO, nato a Porto San Giorgio il 31 dicembre 1980, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua dichiarata qualità di **Sindaco** e **rappresentante** del "**COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO**", con sede a Porto San Giorgio, via Vittorio Veneto n.4, c.f.81001530443; in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 21.6.2023 n.30. =====

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo.

La signora CALIANDRO MARIA GABRIELLA, nella sopra detta qualità, mi dichiara che per oggi, in questo luogo e per le ore dodici e trenta è stata convocata l'assemblea della predetta società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: =====

a. Modifiche allo statuto societario. =====

Assunta la Presidenza ai sensi di statuto e chiamato me Notaio a svolgere il ruolo di segretario, la signora CALIANDRO MARIA GABRIELLA constata e mi fa constare che: =====

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante tempestiva comunicazione dell'avviso contenente l'Ordine del Giorno; =====

- è presente l'intero capitale sociale nella persona dell'unico socio "**COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO**", titolare dell'intero capitale sociale, rappresentato dal Sindaco signor Vesprini Valerio; =====


- è presente l'organo Amministrativo nella sua persona; =====

- è presente l'organo di Controllo, nella persona del Sindaco Unico Carla Maria Barbone; =====

- pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato. =====

La Presidente, in relazione all'unico punto all'ordine del giorno, spiega all'Assemblea che appare opportuno ampliare l'oggetto sociale, in modo da consentire alla società di ef-

Registrato
a Fermo
li 6.7.2023
al n.2269
serie 1T



===== STATUTO =====

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica. =====

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 112 e 113, comma I, lettera e) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e art. 35 Legge Finanziaria 2002 ed ai fini della gestione del servizio di distribuzione del gas metano come disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 23 Maggio 2000 n. 164, nonché di tutti gli altri servizi pubblici locali che il socio intenderà affidare a norma D.lgs. 175/2016 e s.m.i. è costituita una società "In House" a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica denominata "SGDS MULTISERVIZI SRL", che potrà gestire tutte le attività previste dall'oggetto sociale. =====

La società è soggetta all'indirizzo ed al coordinamento da parte del Comune di Porto San Giorgio, che disciplinerà i rapporti con la società, oltre che con il presente Statuto, con un regolamento. =====

Art. 2 - Sede della società. =====

La società ha la sua sede legale in Porto San Giorgio (all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del C.C.). =====

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Porto San Giorgio. =====

Art. 3 - Oggetto della società =====

La società, nel rispetto delle finalità istituzionali impartite dal socio pubblico, ha per oggetto le attività previste dall'Art. 4 comma 2 lett.re a),b),d),c),e) del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., tra cui le seguenti: =====

- a. la gestione del servizio distribuzione del gas: =====
- 1) la pianificazione territoriale e la valorizzazione delle reti infrastrutturali e degli impianti relativi; =====
 - 2) la progettazione di reti ed impianti di distribuzione; =====
 - 3) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, delle cabine REMI di secondo salto e di zona, la realizzazione di nuovi allacciamenti e l'estensione della rete; =====
 - 4) l'aggiornamento e la verifica degli standards previsti dalla carta dei servizi e rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas; =====
 - 5) l'informazione sull'utilizzo corretto degli impianti civili, sulla loro manutenzione periodica, nonché in materia di risparmio energetico; =====
 - 6) i servizi di assistenza post-allacciamento; =====
 - 7) la realizzazione di interventi per conto terzi; =====
 - 8) l'attività di engineering, di progettazione e programmazione di interventi nel settore del gas, anche utilizzando nuove tecnologie; =====

- 9) le attività finalizzate all'ottimizzazione dei consumi di energie in generale. =====
- b. la gestione e realizzazione dei servizi calore, di condizionamento, idraulico ed elettrico: =====
- 1) la gestione e realizzazione di impianti termici, idraulici, di condizionamento ed elettrici; =====
 - 2) la progettazione, la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti termici, elettrici, idraulici e di condizionamento; =====
 - 3) la produzione e/o l'acquisto, la distribuzione e la vendita di energia termica ed elettrica; =====
 - 4) la progettazione e realizzazione di impianti di produzione e di reti di distribuzione di energia da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili; =====
 - 5) la manutenzione ordinaria e straordinaria di reti ed impianti; =====
 - 6) la gestione di contratti di acquisto e vendita di energia termica ed elettrica; =====
 - 7) la gestione delle utenze e lo sviluppo dei servizi integrati; =====
- c. la gestione di altri servizi: =====
- 1) l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie, la ricerca scientifica, con particolare riferimento al recupero dei materiali e allo studio di nuove fonti energetiche; l'efficientamento energetico e la smart city; =====
 - 2) la gestione di impianti finalizzati alla produzione e distribuzione di calore per usi civili ed industriali, servizi di condizionamento, di climatizzazione e di riscaldamento, anche con esercizio e manutenzione di caldaie e rinnovo di centrali termiche; =====
 - 3) la gestione di impianti di illuminazione pubblica e privata e di energia elettrica in genere, consistente nella gestione di reti di illuminazione pubblica e dei sistemi semaforici, ivi compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere, la realizzazione, l'adeguamento, la manutenzione di reti e di impianti elettrici e di illuminazione pubblici e privati, la gestione dell'illuminazione votiva cimiteriale e di segnaletica luminosa; =====
 - 4) l'approvvigionamento, la produzione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione, la vendita di elettricità come derivato da qualsiasi fonte energetica; =====
 - 5) la manutenzione e gestione di immobili pubblici, compresi gli ascensori; =====
 - 6) servizi di igiene urbana, consistente nella raccolta, trasporto conto terzi e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e di ogni tipo, raccolta, trasporto e smaltimento dei residui e delle materie prime e secondarie, spazzamento, pulizia e lavaggio di strade ed aree pubbliche e private, comprese la spiaggia e le altre aree demaniali, e spurgo di pozzi neri e lavaggio condotte, sgombero neve

dal suolo pubblico, recupero e riciclaggio di materie prime e secondarie, raccolta differenziata dei rifiuti, erogazione di servizi e prestazioni per la raccolta, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, l'erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana; =====

7) la commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dalla raccolta e trattamento dei rifiuti; =====

8) il servizio di progettazione, manutenzione e gestione del verde e dell'arredo urbano, sia in aree pubbliche che private; =====

9) altri servizi di igiene urbana ed ambientale, affidati dal Comune di Porto San Giorgio e regolati con apposito contratto di servizio; =====

10) la gestione dei lavori di manutenzione di strade ed immobili; =====

11) servizi di pulizia, custodia e facchinaggio per strutture pubbliche e private; =====

12) la gestione della refezione scolastica e non, anche attraverso self service; =====

13) i servizi ausiliari teatrali; =====

14) la realizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti sportivi e ricreativi in genere; =====

15) la gestione di attività fieristiche ed eventi; =====

16) i servizi cimiteriali in genere, compresa la progettazione, l'attuazione, la gestione e la manutenzione dei cimiteri comunali, l'esercizio dei servizi funebri in genere, con tutte le attività annesse e connesse; =====

17) la realizzazione di reti per la distribuzione del gas naturale, comprese le cabine di primo e secondo salto; =====

18) la gestione di mercati ittici, la manutenzione delle strutture portuali e l'esercizio delle attività portuali in genere, compresa la gestione dei carburanti; =====

19) i servizi ausiliari scolastici; =====

20) la gestione e la riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e la gestione e riscossione della tariffa puntuale per il servizio di igiene ambientale; =====

21) gestione di Farmacie; =====

22) gestione di soste e Parcheggi; =====

23) installazione e gestione di impianti di fornitura di carburanti o al-tre fonti energetiche. =====

La società, con riferimento ai servizi precedentemente indicati, può altresì provvedere all'esercizio di ogni altra attività di gestione e commercializzazione di servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo. =====

La società potrà procedere alla gestione dei servizi di cui

sopra, oltre che in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa, anche in tutte le altre forme di gestione ammissibili, quali ad esempio concessioni a terzi, associazione temporanea di impresa, subappalto ed ogni altra forma consentita dalla legge, se ed in quanto compatibili con gli scopi sociali, fatta eccezione per tutte quelle attività oggetto di vincoli normativi. =====

La società, inoltre, può partecipare ad altre aziende speciali, consorzi, società di capitali ovvero può concorrere alla loro formazione per l'espletamento di attività strumentali e/o di supporto ai servizi affidati alla sua gestione oppure che abbiano ad oggetto settori o fasi delle attività ad esse assegnate oppure ancora che abbiano ad oggetto attività e/o servizi di interesse della proprietà aziendale e della comunità della stessa amministrata e che siano complementari o connessi, direttamente o indirettamente ai servizi di cui al presente articolo. La società è tenuta a realizzare ed a gestire i servizi e le attività, previste nell'oggetto sociale ad essa affidate dal Comune di Porto San Giorgio, in misura non inferiore all'80% (ottanta per cento) del fatturato annuo. Come previsto dall'Art. 16 comma 3 bis D.lgs. 175/2016 e s.m.i., la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato dell'80% (ottanta per cento), può essere rivolta anche a finalità diverse e consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. =====

La società assicura agli utenti ed ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti. =====

Art.4 Erogazione dei servizi - Convenzioni. =====

La società può svolgere le attività di cui ai precedenti articoli del presente Statuto, anche partecipando ad Enti, Consorzi, Cooperative o società di capitali. =====

Può compiere per gli stessi fini, operazioni immobiliari ed industriali, finanziarie e commerciali, compresi gli interventi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione della società, le prestazioni di garanzie, il ricorso a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizi, il rilascio di garanzie reali e personali nei limiti di legge, la stipula di contratti di leasing anche immobiliare, di convenzioni ed appalti con enti pubblici e privati in ottemperanza alle disposizioni di legge. =====

La società può, previa stipula di apposita convenzione, svolgere servizi inerenti l'oggetto sociale ad essa affidati in altri Comuni. =====

La società non potrà effettuare raccolta di risparmio tra il pubblico, la collocazione dei beni mobili sul mercato e non potrà effettuare le operazioni previste dalla Legge n. 1 del 2/1/1991 e dalla legge 197/1991 nonché dal D.L. 385/93. =====

Art.5 - Durata. =====

Il termine di durata della società è fissato al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge. =====

Art.6 - Capitale Sociale. =====

Il capitale della società è di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento) ed è diviso in quote del valore nominale di 10 (dieci) Euro cadauna; le quote sono nominative ed ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota posseduta. =====

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura. =====

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del 5% (cinque per cento), fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile. =====

Il Comune di Porto San Giorgio deve mantenere una partecipazione prevalente nel capitale sociale mai inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso. In caso di aumento del capitale sociale il Comune di Porto San Giorgio esercita il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento). =====

Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente da parte del Comune di Porto San Giorgio, la società si scioglie a norma dell'art. 2484 del Codice Civile. Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità previste dalla legge. =====

Le variazioni del capitale sociale sono adottate mediante deliberazione dell'assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. =====

Art. 7 - Clausola di prelazione. =====

Le partecipazioni sociali sono trasmissibili per atto tra vivi o mortis causa, previa delibera di gradimento nei confronti dell'acquirente da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale. Il socio non può alienare la propria partecipazione, in tutto o in parte senza prima averla offerta in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento. =====

Pertanto il socio che voglia cedere in tutto o in parte la propria partecipazione sociale dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante raccomandata A.R., indicando l'entità della quota offerta in vendita e le condizioni praticate, nonché il nominativo del soggetto cui intende vendere; i soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, mediante accettazione da comunicare a mezzo raccomandata A.R.. =====

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione e di

accrescimento di cui al primo comma, le partecipazioni dovranno essere offerte, mediante comunicazione scritta, agli altri soci che abbiano esercitato la prelazione proporzionalmente alle quote possedute. =====

Nel caso in cui la cessione potrebbe comportare una riduzione della percentuale di partecipazione al capitale sociale da parte del Comune di Porto San Giorgio al di sotto del 51% (cinquantuno per cento), il venditore sarà obbligato a cedere la propria partecipazione in modo tale che la sud-detta percentuale sia rispettata. =====

Art. 8 - Versamenti dei soci. =====

I finanziamenti dei soci in favore della società possono essere fruttiferi o infruttiferi e possono essere effettuati anche non proporzionalmente alle quote possedute. Nel caso in cui i versamenti siano fruttiferi gli stessi saranno remunerati con il tasso legale. =====

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. =====

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci in favore della società devono considerarsi infruttiferi. = Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del c.c.. =====

Art. 9 - Assemblea della società. =====

Tutte le decisioni dei soci devono essere prese con il metodo assembleare. =====

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche gli assenti, i dissenzienti ed i loro aventi causa. =====

Art. 10 - Convocazione dell'assemblea. =====

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo (Amministratore Unico, Presidente CdA) mediante PEC, raccomandata o fax, inviata ai soci almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione. In caso di impedimento o indugio immotivato dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente del Collegio Sindacale o dal Revisore Unico. =====

Sono tuttavia valide le assemblee, anche in assenza delle formalità procedurali di convocazione di cui sopra qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. =====

Gli amministratori ed i sindaci che non partecipano all'assemblea devono rilasciare una dichiarazione scritta dalla quale risulti che gli stessi siano stati informati della riu-

nione assembleare e non si oppongono alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, anche in assenza di formale convocazione dell'assemblea. =====

Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa alla società, a mezzo posta, telefax o posta elettronica certificata e di essa dovrà essere data menzione nel verbale dell'assemblea dei soci. La dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società, quale allegato al libro delle decisioni dei soci. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale. =====

L'assemblea è comunque convocata quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno. =====

L'assemblea può essere convocata presso la sede sociale o in altro luogo da indicare nell'avviso di convocazione, purché in Italia. =====

L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che: sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audiovideo collegati a cura della società nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. =====

Sarà tuttavia valida l'assemblea non convocata come sopra qualora, anche con interventi dislocati in più luoghi audiovideo collegati, sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e sempre che siano rispettate le condizioni del precedente comma. =====

Art.11 - Diritto di intervento. =====

I soci possono intervenire in assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo dei delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge. =====
Non potrà essere conferita delega agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da

essa controllate, né agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o Istituti di credito. =====
Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'assemblea. =====

Art.12 - Funzionamento dell'assemblea. =====

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. =====

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del comma 2 dell'art.2479 del C.C. è sempre richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. =====

Restano salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze. =====

Art.13 - Presidenza dell'assemblea. =====

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di impedimento o di loro assenza, l'assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età o, in subordine, dalla persona nominata dall'assemblea. =====

Spetta al Presidente dell'assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare. =====

Per ogni seduta l'assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra i soci, salvo che il verbale debba essere redatto da un Notaio. =====

Art.14 - Composizione del Consiglio di Amministrazione. ==

La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico, o da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri, anche non soci, nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica. La nomina dell'organo amministrativo è effettuata con modalità idonee ad assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. =====

Non possono essere amministratori i Consiglieri, gli Amministratori comunali, provinciali e regionali. =====

Parimenti non possono essere amministratori i dipendenti dell'Ente Locale e/o degli Enti Locali e di società da essi controllate né di aziende o Istituti di credito. =====

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea elegge nel suo seno il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vicepresidente. La carica è attribuita esclusivamente quale

modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. =====

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====

Il Comune di Porto San Giorgio nomina i membri del Consiglio di Amministrazione. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, fissato dall'assemblea dei soci, che non può essere superiore a quello previsto a favore dei Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale. =====

Se per dimissioni o altra causa vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o più amministratori, il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca senza indugio l'assemblea, che procederà a nominare i nuovi Consiglieri, che resteranno in carica per il tempo che sarebbero dovuti rimanere gli amministratori da essi sostituiti. =====

Se però viene a mancare la metà o più degli amministratori eletti o l'Amministratore Unico, si intende decaduto l'intero organo amministrativo e l'organo di controllo, se nominato, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione decaduto o l'Amministratore Unico decaduto deve convocare senza indugio l'assemblea per le nuove nomine. =====

Nell'eventualità che un amministratore sia revocato per giusta causa in nessun caso avrà diritto ad un indennizzo. =====

Gli amministratori nominati dal Comune di Porto San Giorgio possono essere revocati solo dall'Ente stesso. In caso di decadenza o di scadenza del mandato. L'organo amministrativo decaduto potrà compiere i soli atti di amministrazione fino al momento in cui non sarà costituito o non verrà nominato il nuovo organo amministrativo. =====

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. =====

Art.15 Funzionamento del consiglio di Amministrazione. =====

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci e comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi membri o dei membri del Collegio Sindacale. La convocazione viene fatta mediante avviso inviato agli Amministratori almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche mediante telegramma, telefax o email con preavviso di almeno ventiquattro ore. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, occorre la presenza della maggioranza dei due terzi degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del

Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. =====

Art. 16 - Rappresentanza. =====

La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente, se nominato. All'amministratore Delegato e ad eventuali Dirigenti, se nominati, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuitigli dal presente Statuto o delegati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea. =====

Art. 17 - Poteri dell'organo amministrativo. =====

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea dei soci, salvo quanto previsto nei successivi comma del presente articolo. =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di legge e del presente Statuto, ad un solo Amministratore Delegato, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, i cui compensi sono stabiliti dall'assemblea dei soci. =====

Sono comunque di esclusiva competenza dell'organo amministrativo e non sono delegabili i poteri relativi: =====

- a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale; =====
- b) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali; =====
- c) alienazione, compravendita e permuta di beni mobili e immobili e brevetti; =====
- d) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti; =====
- e) assunzione di mutui; =====
- f) politica tariffaria; =====
- g) contratti ed accordi con enti locali e con le società dagli stessi partecipate o con privati, per l'espletamento dei servizi ed attività attinenti all'oggetto della società; =
- h) le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa e le eventuali variazioni dello Statuto, da proporre all'assemblea dei soci. =====

Lo svolgimento di attività diversa rispetto alla vendita del gas metano deve essere preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci, secondo l'indirizzo fornito dal Consiglio Comunale. =====

I seguenti atti sono comunque di esclusiva competenza dell'assemblea soci: =====

- approvazione Bilancio Consuntivo; =====
- approvazione della relazione previsionale e programmatica contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio; =====
- delibera di assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati; =====
- definizione tariffe agli utenti per la fruizione di beni e servizi in concessione se non regolamentati per legge; =====
- acquisti ed alienazioni di aziende e/o rami di azienda e di partecipazioni societarie che non siano già stati previsti nella relazione previsionale e programmatica di cui sopra; =====
- operazioni di qualsiasi natura che comportino un impegno finanziaria-rio di valore superiore al 30% (trenta per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, che non siano già state previste nella relazione previsionale e programmatica di cui sopra; =====
- nomina, assunzione di provvedimenti disciplinari e licenziamento per giusta causa dei Dirigenti. =====

Per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, l'assemblea è convocata senza ritardo. L'assemblea può autorizzare il compimento delle suddette operazioni anche solo a condizione che vengano osservate le prescrizioni contenute nella propria delibera autorizzativa. L'organo amministrativo informa i soci, almeno ogni sei mesi e comunque in una sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del C.C., sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'operazione autorizzata. I soci, ove ritengano che la società abbia eseguito o stia eseguendo un'operazioni in difformità di quanto prescritto nella relativa delibera autorizzativa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 del C.C., l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adottati i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società; l'esecuzione dell'operazione in difformità dell'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori. =====

L'organo amministrativo che non intende eseguire l'operazione autorizzata dall'assemblea adotta, entro trenta giorni decorrenti dal giorno in cui è stata assunta la relativa delibera assembleare, apposita motivata deliberazione che deve essere trasmessa ai soci. L'organo amministrativo, in un'apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del C.C., illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando in particolare sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata. =====

Art. 18 - Controllo della società =====

Se richiesto dalla legge, o per volontà dell'assemblea, vie-

ne nominato l'organo di controllo, secondo il disposto dell'art.2477 del C.C., che provvedere anche al controllo contabile. L'Organo di controllo, se nominato ai sensi del precedente comma, si compone di un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente; l'organo di controllo dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e può essere revocato solo per giusta causa. L'assemblea nomina i membri dell'organo di controllo e stabilisce il loro compenso. Al di fuori dei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, l'assemblea può nominare un Revisore contabile. =====

Art.18-bis Controllo Analogo. =====

Gli Enti soci, attraverso la Giunta Municipale, i relativi dirigenti e responsabili di servizio, esercitano sulla società un potere di controllo e vigilanza analogo a quello esercitato sui propri servizi, sulla base delle vigenti normative e regolamenti. =====

La vigilanza si espleta mediante poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti. =====

La società, renderà noto ai terzi il proprio assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento dei Comuni e degli altri eventuali soci pubblici, nelle forme di cui all'art.2497 bis, codice civile. =====

Art. 19 - Bilancio sociale. =====

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al-la fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge e presenta all'Assemblea dei Soci, entro il termine stabilito dalla legge, una relazione dettagliata sulle attività che la società ha svolto, sui ricavi, sulla programmazione annuale e pluriennale e sulle strategie di mercato. ====
L'Assemblea dei Soci ne discute il contenuto ed avanza proposte per il raggiungimento degli obiettivi sociali. In caso di particolari situazioni tali da condizionare l'attività della società, l'Assemblea dei Soci può intervenire svolgendo la funzione di indirizzo conferitogli dalla legge. =====

Art. 20 - Utile di esercizio =====

Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti: =====

- a) un ventesimo alla riserva legale, fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale; =====
- b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. =====

Art. 21 - Scioglimento e liquidazione. =====


In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi. Ad ogni effetto, il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali. =====

Art. 22 - Clausola arbitrale. =====

Qualunque controversia dovesse insorgere tra la società ed i



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE composta di quindici facciate di
quattro fogli che si rilascia per uso: **di Legge.** =====
Fermo, li 11 luglio 2023. =====

A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal is embossed and contains text, including the words "REPUBBLICA ITALIANA" and "MINISTERO DELLA GIUSTIZIA". The signature is a cursive script that starts with a large 'P' and ends with a long horizontal stroke.